

===== STATUTO SOCIALE =====

===== TITOLO I =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO =====

===== Articolo 1 =====

E' costituita, con sede in Potenza, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle d.a. del c.c., la ==
"Società Cooperativa C. S. - COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - Consorzio Co-
===== operative Sociali". =====

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. =====

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge. =====

La Società aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, alla competente Federazione Nazionale e alla Confcooperative - Unione Regionale di Basilicata. =====

===== Articolo 2 =====

Il Consorzio è promosso dalla Confcooperative - Unione Regionale di Basilicata per sostenere e favorire lo sviluppo della cooperazione di solidarietà sociale, con particolare riferimento alle esigenze espresse dal territorio regionale, e promuovere i valori morali e sociali che sono alla base del Movimento Cooperativo: la mutualità, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna. =====

Operando secondo questi principi, esso intende svolgere in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività volta a favorire le cooperative associate nel raggiungimento dei loro scopi, nonché a promuovere l'affermazione dei valori della cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo e della società italiana tutta. ==
In relazione ai propri scopi il Consorzio, costituito anche ai sensi dell'art.8 della Legge 381/91, si propone di: =====

a) stimolare la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali, consorziate e non, con finalità di promozione umana, sociale e culturale e di inserimento sociale dei cittadini ed in particolare di coloro che soffrono situazioni di svantaggio e di emarginazione; =====

b) coordinare l'attività tra le cooperative socie anche attraverso la gestione di servizi-progetti socio sanitari, educativi e di inserimento lavorativo; =====

c) partecipare a gare d'appalto, protocolli, patti e convenzioni finalizzati a sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle cooperative socie; =====


d) realizzare, anche inserendo al lavoro, persone svantaggiate, servizi di consulenza tecnico amministrativa e legale, oltre che iniziative di sostegno finanziario, a favore dei soci; =====

e) gestire attività di ricerca, formazione ed addestramento, realizzate anche in collaborazione con Enti e istituzioni locali, nazionali e internazionali, volte a stimolare e ad accrescere la conoscenza e la coscienza cooperativistica e dell'imprenditoria sociale, nonché a promuovere specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative; =====

f) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite gare d'appalto e licitazioni, prodotti e servizi; =====

g) attuare, sia direttamente sia tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui processi dell'inclusione sociale; =====

h) promuovere e coordinare i rapporti con gli enti pubblici operanti sul territorio, pro-



Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.c.

85028 - RIONERO IN VULTURE

Tel. 0972/721002

www.studiozotta.it

muovendo e stabilendo con questi convenzioni, accordi finalizzati a favorire lo sviluppo delle cooperative socie; =====

i) sollecitare e promuovere, d'intesa con la Confcooperative di Basilicata, l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi che riconoscano e valorizzino la cooperazione sociale; =====

j) promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi e investimenti, il sorgere di nuove iniziative imprenditoriali in seno alle cooperative socie, oltre che sostenere forme di integrazione e accordi tra i soci finalizzati alla nascita di nuove attività; =====

k) gestire, sia direttamente sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi in favore di persone anziane, disabili, minori, adolescenti, giovani, dimessi psichiatrici e disabili psichici, tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, alcolisti e di ogni altro soggetto svantaggiato attraverso modalità diverse quali interventi domiciliari, residenziali (case-alloggio, case-famiglia, case di riposo, R.S.A., ecc.), semi residenziali e territoriali (centri diurni, gruppi-appartamento, nidi, laboratori, ecc); =====

l) gestire, sia direttamente sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi, nonché ogni altra attività connessa e compatibile, finalizzata all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale delle persone svantaggiate. A titolo esemplificativo e non esaustivo: somministrazione e vendita di alimenti e bevande; esercizi di rivendita generi di monopolio, lotto e lotterie. A tal fine

il Consorzio potrà richiedere ai competenti uffici il rilascio di licenze, autorizzazioni ed ogni altro documento necessario allo svolgimento dell'attività. =====

m) gestire, sia direttamente sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, i lavori di cui alle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 della tabella di classificazione del D.M. n. 770 del 25 febbraio 1982 e, comunque, lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, di impianto di manutenzione di verde pubblico e privato, di produzione e commercializzazione di prodotti ortoflorovivaistici, nonché ogni altra attività produttiva connessa e compatibile con gli scopi sociali; =====

n) promuovere e stabilire accordi con altri Enti ed Istituti pubblici, privati ed ecclesiastici, nazionali ed esteri, che abbiano identiche finalità e che comunque svolgono attività di interesse comune; =====

o) aderire a Consorzi tra cooperative ed enti similari che operano anche in sedi diverse al fine di favorire la diffusione del patrimonio di esperienze ed individuare momenti di servizio e di coordinamento comuni; =====

p) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative e società, anche finanziarie, comunque utili e funzionali al raggiungimento degli scopi sociali. =====

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, il Consorzio partecipa a gare d'appalto, licitazioni private, ecc., indette da soggetti pubblici e privati. =====

Il Consorzio può predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti. Tali marchi e denominazioni possono essere concessi, anche dietro corrispettivo, in utilizzo a terzi, preferibilmente cooperative sociali o consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione. =====

Nei confronti delle cooperative sociali o dei consorzi tra cooperative sociali che utilizzino marchi o denominazioni speciali concessi in uso dal Consorzio in modo non conforme a quanto previsto nel regolamento, il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della rilevanza dell'infrazione e degli eventuali danni, potrà irrogare le seguenti sanzioni: =====

FRANCESCO ZOTTA - NOTAIO

Via Galliano s.n.c.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

- monito scritto; =====
- sospensione temporanea del diritto di utilizzo dei marchi e denominazioni speciali; =====
- sanzioni economiche; =====
- divieto di utilizzo con obbligo di pubblicazione di un comunicato stampa che pubblicizzi il divieto medesimo; =====
- espulsione. =====

Per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, il Consorzio potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. =====

Il Consorzio può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative. =====

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi. =====

===== TITOLO II =====
===== SOCI =====
===== Articolo 3 =====

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone giuridiche tra quelle di seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali: =====

- a. le cooperative sociali che condividono il modello di impresa sociale del Consorzio;
- b. imprese sociali costituite ai sensi della Legge 118/2005 e successive modificazioni ed integrazioni; =====
- c. altre cooperative e consorzi che intendono condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio nonché altri Enti, Società o Associazioni che, in relazione a programmi o progetti definiti, intendono realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative. =====

Ai sensi della Legge 381/91 e successive modificazioni e integrazioni, la base sociale dovrà essere formata, nella misura indicata dalla legge, da cooperative sociali e loro consorzi. =====

Non possono essere soci cooperative, consorzi o enti in stato di liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali. =====


La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte. =====

===== Articolo 4 =====

Il Consorzio potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. =

~~Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci. =====~~

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nella compagine sociale ed al fine di avviare e/o completare un percorso formativo, cooperative in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. ==



Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.c.

85028 - RIONERO IN VULTURE

Tel. 0972/721002

www.studiozotta.it

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. =====

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. =====

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. =====

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo del Consorzio e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. =====

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale quanto al rapporto mutualistico. =====

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate per i soci dall'art. 19 del presente statuto: =====

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; =====

b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario dell'inserimento nella base sociale. =====

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. =====

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti propri dei soci. =====

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. =====

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione. ===

===== **Articolo 5** =====

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 del presente Statuto, possono assumere la qualifica di soci anche sovventori che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, come previsto dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. =====

===== **Articolo 6** =====

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500,00 (cinquecento) ciascuna. =====

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci). =====

===== **Articolo 7** =====

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei Soci, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo consenso del Consiglio di Amministrazione. =====

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni =====

FRANCESCO ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.c.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo. =====

In caso di mancato consenso, il Consiglio provvederà ad indicarne un altro o, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. =====

===== **Articolo 8** =====

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti: =====

- a) l'importo complessivo dell'emissione; =====
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci ordinari sulle azioni emesse; =====
- c) il termine minimo di durata del conferimento; =====
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, e comunque nei limiti indicati dalla normativa vigente; =====
- e) i diritti patrimoniali, in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. =====

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, =====
come segue: =====

- 1 voto fino a 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) euro; =====
- 2 voti fino a 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) euro; =====
- 3 voti fino a 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) euro; =====
- 4 voti fino a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro; =====
- 5 voti oltre 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro. =====

In ogni caso, i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. =====

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. =====

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione delle azioni. =====

===== **Articolo 9** =====

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. =====

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. =====

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità. =====

===== **Articolo 10** =====

Con deliberazione dell'assemblea, il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo



Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.c.

85028 - RIONERO IN VULTURE

Tel. 0972/721002

www.studiozotta.it

quanto stabilito dall'art. 5, L. 59/92. =====
In tal caso il Consorzio può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. =====

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive. =====

Il valore di ciascuna azione è di € 100,00 (cento virgola zero zero). =====
Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci ordinari del Consorzio. =====

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. =====

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. =====

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale. =====

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina: =====

-- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati; =====
-- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
-- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte. =====

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi. =====

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati: =====

a. al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione; =====

b. all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. =====

===== Articolo 11 =====

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi. =====

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. =====

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. =====

Il rappresentante degli azionisti di Partecipazione Cooperativa può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società. =====

===== Articolo 12 =====

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo

FRANCESCO ZOTTA - NOTAIO

Via Galliano s.n.c.

85028 - RIONERO IN VULTURE

Tel. 0972/721002

www.studiozotta.it

di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime. =====

===== **Articolo 13** =====

Gli enti che intendono associarsi al Consorzio devono presentare domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante con le seguenti indicazioni: =====

- a) denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data di costituzione; =====
- b) numero dei soci; =====
- c) numero delle azioni che si impegnano a sottoscrivere; =====
- d) impegno a versare le azioni sociali sottoscritte; =====
- e) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto del Consorzio ed i regolamenti interni. =====

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti: =====

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda; =====
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione; =====
- c) bilancio economico e sociale dell'ultimo esercizio; =====
- d) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed intenda richiedere. =====

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto degli enti associati dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa. =====

===== **Articolo 14** =====

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi a norma dell'articolo 20. =====

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale delle azioni sottoscritte più l'eventuale tassa di ammissione con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio. =====

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione di accettazione della domanda del Consiglio di Amministrazione, questa si intende come non avvenuta. =====

===== **Articolo 15** =====

I soci sono obbligati: =====

- a) ad osservare lo statuto, i Regolamenti interni, le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione ed il "Codice dei comportamenti imprenditoriali, della qualità cooperativa e della vita associativa" di Federsolidarietà/Confcooperative; ==
- b) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione; ==
- c) a sottoscrivere e versare non meno di tre azioni sociali; =====
- d) a non partecipare, singolarmente o con altri soggetti imprenditoriali e non, a trattative, gare d'appalto, convenzioni e contratti ai quali il Consorzio abbia stabilito di partecipare; =====
- e) ad informare, preventivamente e tempestivamente, il Consorzio circa la volontà di partecipare, singolarmente e con altri soggetti imprenditoriali e non, trattative, gare di appalto, convenzioni e contratti. =====

I soci, inoltre, si obbligano a concordare con il Consorzio ogni iniziativa finalizzata alla nascita per Spin-off o per promozione diretta di nuove cooperative sociali. =====

===== **Articolo 16** =====

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione. =====
In presenza di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa la esclusione è automatica. =====



Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.c.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

importo che pervenga al Consorzio per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati. =====

===== Articolo 22 =====

Le azioni sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso il Consorzio, se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. =====

===== TITOLO IV =====

===== ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO =====

===== Articolo 23 =====

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale, ai sensi della normativa del C.C. e delle Leggi 59/92 e 381/91. =====

La relazione degli amministratori, oltre a quanto disposto dall'articolo 2428 C.C., deve illustrare l'andamento delle attività del Consorzio anche sotto il profilo sociale con particolare riguardo ai benefici prodotti a favore delle persone svantaggiate alle quali rivolge la propria attività, dei soci, di altre persone non socie e della comunità tutta. =
La relazione deve, inoltre, esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dal Consorzio rispetto alle finalità statutariamente enunciate. =====
Nessun utile può essere distribuito ai soci, ad eccezione dei soci sovventori e dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa. =====

I redditi attivi di bilancio saranno così destinati: =====

- a) al fondo di riserva legale in misura non inferiore al 30% e comunque nei limiti di legge; =====
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dal punto 4 dell'art.11 della L. 59/92; =====
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della L. 59/92 e comunque nei limiti di legge; =====
- d) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci sovventori ed ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima dell'interesse dei buoni postali fruttiferi maggiorato di due punti; ===
- e) a riserva straordinaria indivisibile; =====
- f) al potenziamento delle strutture operative e delle attrezzature del Consorzio; =====
- g) ad iniziative di sviluppo, sperimentali e innovative delle cooperative socie. =====

===== Articolo 24 =====

Il Consiglio di Amministrazione, nel redigere il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. =====

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: =====

- erogazione diretta; =====
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio; =====
- emissione di azioni di partecipazione cooperativa. =====

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. =====

===== Articolo 42 bis =====

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, e comunque entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla legge 13 giugno 2005, n. 118 e successivi decreti legislativi, il Consiglio di Amministrazione redige e deposita presso il registro delle imprese il bi-



lancio sociale in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali della Società. =====

===== TITOLO V =====

===== ORGANI SOCIALI =====

===== Articolo 25 =====

Sono organi del Consorzio: =====

a) l'Assemblea dei Soci; =====

b) il Consiglio di Amministrazione; =====

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato; =====

d) l'organo di controllo contabile, nei casi di cui al successivo art. 40. =====

===== Articolo 26 =====

L'Assemblea Ordinaria: =====

1. approva il bilancio di esercizio e la relazione degli amministratori; =====
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 8, nonché sui voti spettanti secondo conferimenti; =====

3. delibera sulla emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa; =====
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime; =====

5. procede alla nomina degli amministratori; =====

6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile; =====

7. determina la misura dei compensi da corrispondere ai sindaci ed eventualmente degli amministratori; =====

8. approva i regolamenti interni; =====

9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; =====

10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto; =====

11. procede alla revoca degli amministratori in presenza di una delle seguenti giuste cause: =====

- pendenza di una controversia tra società e amministratore relativa alla legittimità del licenziamento di quest'ultimo da dirigente della società; =====

- diffusione di notizie inesatte sull'andamento della società; =====

- mancata predisposizione del bilancio d'esercizio e mancata convocazione dell'assemblea per la relativa approvazione; =====

- compimento di atti estranei non riconducibili all'interesse sociale; =====

- utilizzo a proprio personale profitto di beni o di dipendenti della società; =====

- utilizzo denaro della società per spese personali o distrazione a proprio vantaggio di somme destinate alla società; =====

- omessa informazione circa la cessione di un rilevante ramo d'azienda; =====

- precarie condizioni fisiche dell'amministratore o un lungo stato di malattia; =====

- evidente intento fraudolento finalizzato al depauperamento del patrimonio sociale con operazioni finanziarie che nulla attengono all'oggetto sociale; =====

- sussistenza di circostanze obiettive idonee ad incidere sul carattere fiduciario del relativo rapporto. =====

Per quanto non previsto si rinvia alla legislazione vigente in materia di revoca degli amministratori. =====

La revoca di un amministratore può essere proposta, con richiesta motivata, da 1/3 dei soci. La richiesta di revoca è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea. La re-

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.c.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

voca ha efficacia se approvata dalla maggioranza dei soci. =====
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni o, eventualmente, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio e ogni sei mesi per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'attività sociale. =====
L'assemblea può essere, inoltre, convocata dal Consiglio di Amministrazione =====
- tutte le volte che lo ritenga necessario; =====
- per la trattazione di argomenti sottoposti con richiesta scritta alla sua attenzione da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti all'intera compagine sociale. =====
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. =====
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. =====
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria del Consorzio e sulla revoca della liquidazione medesima. =====
Sia il bilancio con la relativa relazione, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima dalla data dell'Assemblea. =====

===== **Articolo 27** =====


La convocazione dell'Assemblea, tanto Ordinaria quanto Straordinaria, deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione individuato dal Consiglio di Amministrazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. =====
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. =====
In tal caso, tuttavia, ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

===== **Articolo 28** =====

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. =====
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. =====
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato del Consorzio o sulla sua trasformazione, per essere valida l'Assemblea deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. =====

===== **Articolo 29** =====

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che abbiano versato le azioni minime ex art. 15 lett. c). ===
A ciascun socio sono attribuiti: =====
- 1 voto per capitale versato fino a Euro 10.000 (diecimila); =====
- 2 voti per capitale versato fino a Euro 20.000 (ventimila); =====



-3 voti per capitale versato fino a Euro 30.000 (trentamila); =====

-4 voti per capitale versato fino a Euro 40.000 (quarantamila); =====

- 5 voti per capitale versato superiore a Euro 40.000 (quarantamila). =====

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate nella sede del Consorzio. =====

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. =====

Non possono essere mandatari né gli amministratori, né i dipendenti del Consorzio. =

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 8, secondo comma. =====

===== Articolo 30 =====

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza da un Presidente eletto dall'Assemblea. =====

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario ed eventualmente di due scrutatori, che possono anche essere non soci. =====

Le votazioni sono sempre palesi, salvo diversa decisione dell'Assemblea. =====

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da notaio. =====

===== Articolo 31 =====

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea. =====

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra le persone indicate dai soci ordinari e fino un terzo dei consiglieri può essere scelto tra gli eventuali soci sovventori. =====

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni; durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. =====

Essi sono rieleggibili. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni nonché eventuali compensi determinati dal Consiglio legati a specifiche attività di gestione svolte a favore del Consorzio.

Gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'Assemblea nei casi previsti all'art. 26 comma 11. L'amministratore revocato, può individualmente agire in giudizio

contro la delibera di revoca, facendone valere la nullità o chiedendone l'annullamento.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2383, terzo comma Codice Civile, all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno. =====

===== Articolo 32 =====

Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente e il vice presidente che durano in carica tre esercizi. =====

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario anche non amministratore.

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. =====

===== Articolo 33 =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. ==

La convocazione è fatta a mezzo avvisi personali da recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della riunione in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati. =====

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. =====

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.c.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

Le votazioni sono sempre palesi, salvo unanime diversa decisione degli amministratori intervenuti e parere favorevole dei sindaci presenti. =====

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente se la votazione è palese e viene respinta la proposta se la votazione è segreta. =====

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. =====

Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario. =====

L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione. =====

===== **Articolo 34** =====

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge, sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. =====

Può, perciò, anche deliberare l'adesione della società ad altre cooperative, a Consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla società stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche come amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società. =====

Può anche provvedere a spostare la sede sociale purché nell'ambito dello stesso Comune. =====

===== **Articolo 35** =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri tanto singolarmente, quanto componenti un comitato tecnico o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi. =====

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate. =====

Il Consiglio può nominare il direttore della società ed i coordinatori dei vari gruppi di lavoro relativi ai diversi settori di intervento in cui potrà articolarsi l'attività del Consorzio indicata all'articolo 2. =====

===== **Articolo 36** =====


La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Egli può, con la sola sua firma, rilasciare quietanze liberatorie tanto alle amministrazioni anche autonome dello Stato quanto ad Enti pubblici e privati. Può pure rilasciare procure per l'assistenza e rappresentanza legale della Società ad organi giurisdizionali ed amministrativi nonché per ricorsi e contro ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione. =====

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio. =====

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. =====

===== **Articolo 37** =====

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a



Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.c.

85028 - RIONERO IN VULTURE

Tel. 0972/721002

www.studiozotta.it

sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. =====

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. =====

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. =====

===== Articolo 38 =====

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea. =====

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti. =====

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. =====

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. =====

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. =====

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal III° comma dell'art. 2409 bis c.c. e sue integrazioni e modificazioni. =====

===== Articolo 39 =====

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee. =====

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione decadono dall'ufficio. =====

In caso di omissioni da parte degli amministratori, i Sindaci devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. =====

===== Articolo 40 =====

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o questo non sia costituito integralmente da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal III° comma dell'art. 2409 bis c.c., il controllo contabile sulla società è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile. =====

===== TITOLO VI =====

===== CONTROVERSIE =====

===== Articolo 41 =====

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: =====

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; =====

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari; =====

c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. =====

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. =====

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. =====

===== Articolo 42 =====

Gli arbitri sono in numero di: =====

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.c.

85028 - RIONERO IN VULTURE

Tel. 0972/721002

www.studiozotta.it

4. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. =====

===== TITOLO VIII =====

===== REQUISITI MUTUALISTICI =====

===== Articolo 46 =====

Si applicano al Consorzio le clausole mutualistiche di cui all'art. 3 della Legge 381/91.

===== Articolo 47 =====

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono di fatto essere osservati. ===

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, il Consorzio: =====

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti rispetto al capitale effettivamente versato; ===

- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi; =====

- non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori; =====

- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. =====

===== TITOLO IX =====

===== COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E
DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA' =====

===== Articolo 48 =====

A norma dell'art. 12 della Legge 13 giugno 2005, n. 118 e successivi decreti attuativi, il Consiglio di Amministrazione emana un regolamento specifico nel quale siano previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività della Società. Esso deve prevedere forme di consultazione, coinvolgimento e partecipazione tali da garantire ai lavoratori e ai destinatari della attività un esercizio effettivo dell'influenza sulle decisioni che riguardano l'impresa, in particolare sulle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi scambiati o prodotti. =====

===== DISPOSIZIONI GENERALI FINALI =====

===== Articolo 49 =====

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni. =====

Firmato: Michele Finizio, Francesco Zotta, Notaio. Segue sigillo. =====

È copia conforme all'originale composta di n° 22

facciate, che si rilascia per uso Consorzio delle Riffe

Rionero in Vulture, li 6 novembre 2017

